



*Ministero per i beni e le attività culturali*

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE  
DEL VENETO

DEMANIO.AGDVE01.REGISTRO  
UFFICIALE.0006898.03-05-2019.I

*All'*

DIREZIONE REGIONALE VENETO  
VENEZIA

PEC: [dre\\_Veneto@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Veneto@pce.agenziademanio.it)

*Allegati* : 1

*Risposta al foglio del* .....

*Servizio* ..... *N.* .....

OGGETTO: CITTADELLA (Padova) - Ex Casa del Fascio, sita in piazza Martiri della Libertà 17, catastralmente distinta al C.F., foglio 23-sezione B, particella 355 e al C.T., foglio 33, particella 355, di proprietà dello Stato in consegna all' Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto – Mestre Venezia – (Provvedimenti 27 gennaio 2010 e 12 agosto 2010) - Autorizzazione all'alienazione di beni appartenenti al demanio culturale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 57 *bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-  
Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali).-

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti  
e paesaggio per l'area metropolitana  
di Venezia e le province di Belluno,  
Padova e Treviso  
PADOVA

PEC:

[mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it)

*Al* Comune

CITTADELLA (Padova)

PEC: [cittadella.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:cittadella.pd@cert.ip-veneto.net)

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento in data 29 aprile 2019, con il quale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è stato autorizzato l'alienazione del bene culturale descritto in oggetto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell'atto che trasferisce la proprietà dell'immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all'art. 59 del d.lgs 42/04.

La Soprintendenza resta incaricata dei conseguenti adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 55-*bis*, primo comma, secondo periodo, e provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.

Il Presidente della Commissione regionale  
dot. Giulio MANIERI BLIA

Il Funzionario incaricato  
arch. Michele CASTELLI





# Ministero per i beni e le attività culturali

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

## LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;

VISTI i provvedimenti 27 gennaio 2010 e 12 agosto 2010, con i quali la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha dichiarato l’interesse culturale, ai sensi del combinato disposto dagli articoli art. 10, comma primo, e 12 del d.lgs 42/04, dell’immobile denominato “*Ex Casa del Fascio*”, sito nel comune di Cittadella, provincia di Padova, piazza Martiri della Libertà 17, catastalmente distinto al C.F., foglio 23 - sezione B, particella 355 e al C.T., foglio 33, particella 355, di proprietà dello Stato in consegna all’Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto – Mestre Venezia;

VISTA la nota prot. 218 del 9 gennaio 2017, integrata in data 21 marzo 2019, con prot. 4282 del 15 marzo 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, del d.lgs 42/04, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell’immobile di cui sopra ha chiesto, al Ministero per i beni e le attività culturali il rilascio dell’autorizzazione all’alienazione dell’immobile suindicato, ai sensi dell’art. 57-*bis* del d.lgs. 42/2004, corredandola dell’indicazione della destinazione d’uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, dell’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento, dell’indicazione della destinazione d’uso prevista nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTA la nota del 18 marzo 2019 prot. 2670, con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato art. 55, la Commissione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell’intervenuta richiesta di autorizzazione all’alienazione dell’immobile;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. 10083 del 18 aprile 2019, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell’art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04

## AUTORIZZA

con deliberazione assunta 29 aprile 2019, di cui al pertinente verbale di seduta, l’alienazione dell’immobile denominato “*Ex Casa del Fascio*”, sito nel comune di Cittadella (Padova), come meglio individuato e descritto nelle premesse e nell’allegata planimetria del presente provvedimento.

Il bene alienato, ai sensi del comma 3-*sexies* del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21 del più volte citato decreto legislativo 42/04.





# Ministero per i beni e le attività culturali

## COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati provvedimenti restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle strutture architettoniche quattrocentesche e moderne proprie dell'architettura razionalista.  
Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati. Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi interni che non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente la loro originaria articolazione, con particolare riferimento all'assetto plani-volumetrico tipico del palazzetto veneto della porzione più antica dell'immobile e quello proprio della porzione novecentesca. L'inserimento degli impianti tecnologici dovrà assicurare l'integrità del bene limitando al massimo demolizioni e rotture.  
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.
2. *lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dall'utilizzo dell'immobile per finalità residenziali, commerciali e direzionali, coincidenti con l'apprezzamento, in particolare, dei prospetti esterni dalle piazze e vie pubbliche.
3. *lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione ad alienare ed il termine di cinque, decorrenti dalla data di trasferimento, per il loro conseguimento.

La presente autorizzazione ad alienare l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quinqies* dell'art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-*bis* del d.lgs 42/04, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.

L'atto di trasferimento sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 29 aprile 2019

Il Presidente della Commissione regionale  
dott. Giulio MANIERELLA

